



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 13 OTT. 2021

Protocollo N°

460045

Class:

G. Riv. 04.1

Prat.

Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario: principali criteri di indirizzo per gli adempimenti di competenza delle Aziende ULSS. Aggiornamento

Alla c.a.

Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Direttori Servizi Igiene e Sanità Pubblica

Aziende ULSS Regione del Veneto

e, p.c.

Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Direttore Direzione Risorse Strumentali

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'aggiornamento del documento allegato, recante i principali criteri di indirizzo per gli adempimenti di competenza delle Aziende ULSS, nel quale è stato precisato che il reintegro al lavoro può avvenire dopo la somministrazione della prima dose del ciclo vaccinale, sempre accompagnato da un monitoraggio con test seriatì per la ricerca di SARS-CoV-2, secondo le modalità e tempistiche previste per la certificazione Verde Covid-19 (D.L. 52/2021 e ss.mm.ii. e D.L. 127/2021).

Cordiali saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore

dr.ssa *Francesca Russo*

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355.

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario: principali criteri di indirizzo per gli adempimenti di competenza delle Aziende ULSS

(rif.: art. 4 del decreto-legge 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021)

L'articolo 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” ha stabilito l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione anti-COVID19 per gli **esercenti le professioni sanitarie** e gli **operatori di interesse sanitario** che svolgono la propria attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

Soggetti obbligati

Come chiarito dal Ministero della Salute¹, le disposizioni di cui all'art. 4 non possono estensivamente essere applicata nei confronti di figure professionali diverse da quelle espressamente contemplate, che sono gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, di seguito specificati:

Esercenti le professioni sanitarie

- professioni sanitarie: **farmacista, medico chirurgo, odontoiatra, veterinario, biologo, fisico, chimico, psicologo**
- professioni sanitarie infermieristiche: **infermiere, infermiere pediatrico**
- professione sanitaria ostetrica: **ostetrica/o**
- professioni tecnico sanitarie: **tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista**
- professioni sanitarie della riabilitazione: **podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista - assistente di oftalmologia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapeuta occupazionale, educatore professionale**
- professioni sanitarie della prevenzione: **tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario**

Operatori di interesse sanitario

- **massofisioterapisti**
- **operatori socio-sanitari (OSS)**
- **assistenti di studio odontoiatrico (ASO)**

Per tali soggetti, la vaccinazione anti-COVID19 costituisce un requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Il decreto-legge 122/2021, con l'art. 2, ha esteso l'obbligo vaccinale, a decorrere dal 10 ottobre 2021, a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono la propria attività presso strutture residenziali,

¹ Ministero della Salute - Nota del 12 maggio 2021, prot. n. 25837 della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

socio-assistenziali e socio-sanitarie. Tuttavia, ai sensi di tale provvedimento, la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di tali soggetti non è svolta secondo le modalità indicate per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, ma è assegnata ai responsabili delle strutture e ai datori di lavoro.

Accertamento

Al fine di verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, l'art. 4 attribuisce all'Azienda ULSS di residenza il compito di accertare la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, sulla base delle segnalazioni da parte della Regione/Provincia Autonoma dei nominativi di coloro che non risultano vaccinati, definendo altresì i termini per tali adempimenti.

Ciò premesso, tenuto conto della delicatezza del caso e delle possibili ripercussioni sociali ed economiche che eventuali provvedimenti di sospensione dall'attività lavorativa possono comportare, considerato altresì che la normativa nazionale non definisce nel dettaglio tutti gli aspetti necessari per l'adempimento di quanto previsto, si ritiene opportuno individuare una metodologia valutativa basata su criteri chiari, oggettivi e soprattutto ripetibile, al fine di poter esprimere un giudizio uniforme ed equo.

Per la valutazione delle singole posizioni dei professionisti/operatori che non risultano ancora vaccinati, presso ciascuna Azienda ULSS è istituita una specifica Commissione consultiva, preposta, sulla base della documentazione disponibile, alla formulazione di un giudizio di:

1. **esclusione permanente dall'obbligo vaccinale**
2. **esclusione temporanea dall'obbligo vaccinale**
3. **violazione dell'obbligo vaccinale**

In assenza di specifiche indicazioni operative nazionali, al fine di rendere quanto più omogenee possibili le valutazioni, si riportano di seguito alcune precisazioni rispetto a situazioni particolari, alcune delle quali sono emerse da riscontri operativi.

Si precisa che eventuali condizioni cliniche oggetto di valutazione da parte della Commissione sono da ritenersi adeguatamente documentate qualora dalle attestazioni sanitarie presentate si evinca in maniera chiara e incontrovertibile:

- il tipo di patologia e la sua attualità;
- il rischio concreto derivabile dall'effettuazione del vaccino a fronte del quadro clinico documentato.

La valutazione da parte della Commissione della presenza di controindicazioni cliniche si fonda inoltre su indicazioni e documenti prodotti dagli Enti competenti, quali Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco, Regione del Veneto e Società Scientifiche.

Le presenti indicazioni potranno essere integrate e aggiornate in ragione dell'aggiornamento di riferimenti normativi specifici, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere giuridico, amministrativo e scientifico.

1. ESCLUSIONE PERMANENTE DALL'OBBLIGO VACCINALE		
1.A - MOTIVAZIONI CLINICHE		
<i>PRESUPPOSTO</i>	<i>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LE VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE</i>	<i>TERMINE ESCLUSIONE</i>
Controindicazione per patologia persistente ²	Certificato rilasciato dal Medico di Medicina Generale dell'assistito o dal Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica addetto ai servizi vaccinali. Possono essere valutate, se allegate, anche certificazioni rilasciate dal Medico Specialista di riferimento.	-
1.B - MOTIVAZIONI NON CLINICHE (insussistenza dei presupposti per l'applicazione del DL 44/2021)		
<i>PRESUPPOSTO</i>	<i>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LE VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE</i>	<i>TERMINE ESCLUSIONE</i>
Non è un professionista sanitario o un operatore di interesse sanitario	Documentazione specifica o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	-
Cancellazione dall'albo professionale	Documentazione specifica o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	-

2. ESCLUSIONE TEMPORANEA DALL'OBBLIGO VACCINALE		
2.A - MOTIVAZIONI CLINICHE		
<i>PRESUPPOSTO</i>	<i>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LE VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE</i>	<i>TERMINE ESCLUSIONE</i>
Valutazione di posticipo della vaccinazione in caso di gravidanza ³	Certificato rilasciato dal Medico di Medicina Generale dell'assistito o dal Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica addetto ai servizi vaccinali. Possono essere valutate, se allegate, anche certificazioni rilasciate dal Medico Specialista di riferimento.	Fino al termine dell'astensione dal lavoro per maternità
Pregressa infezione da SARS-CoV-2	Evidenza di pregressa positività (tampone positivo)	Fino a 6 mesi dalla data della pregressa positività
Controindicazione per patologia in atto ²	Certificato rilasciato dal Medico di Medicina Generale dell'assistito o dal Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica addetto ai servizi vaccinali. Possono essere valutate, se allegate, anche certificazioni rilasciate dal Medico Specialista di riferimento.	A giudizio della Commissione

In caso di **esclusione temporanea/permanente** (soggetto non vaccinabile), la norma non prevede l'obbligo vaccinale ma prevede di omettere/differire la vaccinazione con impiego in mansioni diverse in modo da evitare la diffusione del contagio (art. 4, comma 10).

² Ministero della Salute - Circolare del 4 agosto 2021, prot. n. 35309 della Direzione Generale della prevenzione sanitaria

³ Ministero della Salute - Circolare del 4 agosto 2021, prot. n. 35309 della Direzione Generale della prevenzione sanitaria e Circolare del 24 settembre 2021, prot. n. 43293

3. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE
3.A - MOTIVAZIONI CLINICHE
Allattamento: l'allattamento non rappresenta una controindicazione
Patologia attestata dal Medico di Medicina Generale o dal Medico Specialista che, a giudizio della Commissione, non controindica la vaccinazione
Patologia attestata dal Medico di Medicina Generale o dal Medico Specialista in maniera generica o tale da non permettere la valutazione di eventuali controindicazioni cliniche da parte della Commissione
Previsioni di accertamenti clinici, strumentali o di laboratorio non correlati. a giudizio della Commissione, ad una diagnosi attestata dal Medico di Medicina Generale o dal Medico Specialista
3.B - MOTIVAZIONI NON CLINICHE
Cessazione dell'attività lavorativa sanitaria: non è una motivazione sufficiente
Attività lavorativa non sanitaria in costanza di iscrizione all'albo professionale: non è una motivazione sufficiente
Previsione di gravidanza

In caso di **violazione dell'obbligo vaccinale**, la norma pone a carico dell'Azienda ULSS di riferimento l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale all'interessato, al datore di lavoro e all'ordine professionale di appartenenza, la cui attività, come precisato dal Ministero della Salute⁴, consiste in un mero obbligo informativo, ovverosia nella comunicazione all'interessato della sospensione derivante dall'atto di accertamento dell'Azienda ULSS.

Qualora non fossero disponibili informazioni aggiornate sull'individuazione del datore di lavoro, ferma restando per l'Azienda ULSS la facoltà di acquisire "*ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti*" (art. 4, comma 6), si ritiene che con la comunicazione all'interessato si possa notificare a questi il dovere di informare il rispettivo datore di lavoro.

Tale atto di accertamento "*determina la sospensione del sanitario dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2*".

Successivamente al provvedimento conclusivo della Commissione con conseguente sospensione del professionista/operatore sanitario, a seguito di presentazione di documentazione che indichi una variazione sostanziale delle condizioni che hanno portato alla sospensione, si procede a rivalutare il caso: la rivalutazione del caso potrà portare alla conclusione di conferma della sospensione o di reintegro al lavoro perché è venuta meno la violazione dell'obbligo vaccinale.

In questo ultimo caso si procede con una comunicazione del reintegro ai medesimi destinatari sopra citati (lavoratore, datore di lavoro, ordine professionale). In ogni caso, il reintegro al lavoro può avvenire solo a seguito di tale comunicazione da parte dell'Azienda ULSS di riferimento.

⁴ Ministero della Salute - Nota del 22 settembre 2021, prot. n. 47627 della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

La motivazione prevalente di reintegro al lavoro è l'avvenuta vaccinazione: in assenza di specifiche indicazioni nazionali, si ritiene che il reintegro possa avvenire dopo la somministrazione della prima dose del ciclo vaccinale (o della dose unica, qualora ne ricorrano le condizioni); se successivamente non viene completato il ciclo vaccinale entro i termini attualmente previsti (indicativamente 21 giorni con Pfizer, 28 giorni con Moderna), si procede ad una nuova sospensione fino alla verifica del completamento del ciclo.

In considerazione dello specifico contesto lavorativo, ferme restando le specifiche misure di prevenzione già adottate, l'Azienda ULSS dispone l'effettuazione, a partire dal reintegro al lavoro, di un monitoraggio con test seriatî per la ricerca di SARS-CoV-2 fino al completamento del ciclo vaccinale.